IZS
TERAMO

ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE
DELL'ABRUZZO
E DEL MOLISE
"G. CAPORALE"

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI, DONAZIONI E LIBERALITÀ

IZS.IT

Teramo 12.01.2023

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE"

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI, DONAZIONI E LIBERALITÀ

1.

Indice

ART. 1 PREMESSA 3
ART. 2 DEFINIZIONI 3
ART. 3 OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE 3
ART. 4 GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI 3
ART. 5 CONDIZIONI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE 4
ART. 6 CONFLITTI DI INTERESSE 4
ART. 7 PROCEDURE DI SCELTA 4
ART. 8 SOGGETTI SPONSOR 5
ART. 9 PROCEDURA TRAMITE AVVISO 5
ART. 10 CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE 6
ART. 11 SPONSORIZZAZIONE "PURA" E "TECNICA" 6
ART. 12 CORRISPETTIVO DELLA SPONSORIZZAZIONE 6
ART. 13 ASPETTI CONTABILI E FISCALI 7
ART. 14 DONAZIONI E EROGAZIONI LIBERALI 7
ART. 15 SPESE CONTRATTUALI 7
ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 7
ART. 17 CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO 8
ART. 18 ENTRATA IN VIGORE 8

1. Art. 1 Premessa

Il presente Regolamento disciplina la procedura per la ricezione di sponsorizzazioni, donazioni e/o erogazioni liberali in favore dell'Istituto da parte di soggetti pubblici, privati e/o associazioni, ovvero operatori economici, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 o a titolo privatistico, per attività o eventi istituzionali, nel rispetto delle norme vigenti.
L'IZS Teramo, operante come soggetto sponsorizzato, procede all'autorizzazione di sponsorizzazioni e di donazioni/erogazioni liberali da parte di qualificati soggetti privati e pubblici, al fine di favorire:
a) la realizzazione dei fini istituzionali dell'Istituto mediante l'organizzazione di attività convegnistica o affini;
b) sostegno allo sviluppo di progettualità e iniziative innovative.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "sponsorizzazione": finanziamento di eventi o attività istituzionali a scopo promozionale, o prestazione di attività da parte dello sponsor con la medesima finalità (in caso di sponsorizzazione che non preveda dazione economica);
b) "sponsor": il soggetto che intenda fornire una prestazione (beni/servizi) o una somma di denaro all'IZS in cambio della promozione del proprio nome/marchio/immagine;
c) "sponsee": l'IZS Teramo, titolare dei benefici economici apportati dalla stipula dei contratti di sponsorizzazione;
d) "contratto di sponsorizzazione": il contratto tra l'IZS (sponsee) e il soggetto terzo (sponsor), con il quale quest'ultimo si impegna a fornire una prestazione (beni/servizi) o una somma di denaro all'IZS, in cambio della promozione del proprio marchio/immagine/nome, nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 1;
e) "Donazione/erogazione liberale": la dazione di denaro o di beni da parte di un soggetto, pubblico o privato, al solo titolo di liberalità.

Art. 3 Oggetto Della Sponsorizzazione

Oggetto della sponsorizzazione può essere qualsiasi attività o evento di natura istituzionale o comunque strettamente collegato alla mission istituzionale dell'Istituto autorizzata dalla Direzione generale.
La somma oggetto di sponsorizzazione viene destinata dalla Direzione a copertura parziale delle spese derivanti da attività/eventi istituzionali.
In caso di sponsorizzazione mediante prestazione di beni/servizi da parte dello sponsor, tali prestazioni sono unicamente svolte nell'ambito dell'iniziativa istituzionale alla cui realizzazione è finalizzata la sponsorizzazione.

Art. 4 Gestione Delle Sponsorizzazioni

La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'IZS, tramite i suoi uffici.
E' tuttavia facoltà dell'Istituto, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale e/o per particolari tipologie commerciali, affidare l'incarico per il reperimento di possibili sponsor ad agenzie esterne, secondo le procedure per gli appalti di servizi previste dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 5 Condizioni Di Ammissione Ed Esclusione

Le iniziative di sponsorizzazione sono ammesse solo quando ricorrono le seguenti condizioni:

- perseguimento di interessi pubblici coerenti con la mission istituzionale dell'IZS;
- l'esclusione di conflitti di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- il conseguimento di un risparmio di spesa;
- la salvaguardia dell'indipendenza e dell'immagine dell'IZS Teramo e della sua libertà di iniziativa.

Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni aventi ad oggetto:

- prodotti farmaceutici;
- dispositivi, ausili sanitari;
- propaganda di natura politica, religiosa, sindacale;
- pubblicità diretta o collegata a prodotti alcoolici, stupefacenti, fumo, gioco d'azzardo, armi;
- materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- pubblicità diretta o collegata a servizi di assistenza sanitaria privata;
- cartomanzia ed attività similari;
- servizi finalizzati al conseguimento di risarcimenti derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria.

Art. 6 Conflitti Di Interesse

L'IZS non può stipulare contratti di sponsorizzazione con sponsor con i quali sussistano conflitti di interesse determinanti contrasto tra la propria attività istituzionale e attività dello sponsor stesso.

In particolare l'IZS non procede alla formalizzazione di contratti di sponsorizzazione qualora sussista uno dei seguenti elementi:

a) qualora lo sponsor abbia in corso un contenzioso con IZS;
b) ravvisi nell'iniziativa un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative e per motivi di opportunità generale;
c) sia ritenuta incompatibile con il ruolo istituzionale dell'Ente;
d) sia ritenuta non coerente con le finalità dell'iniziativa;
e) ogni altra ragione debitamente motivata.

Art. 7 Procedure Di Scelta

La scelta dello sponsor può avvenire mediante due percorsi procedurali:

a) tramite affidamento diretto.
   Si può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazione nei seguenti casi:
   - sia stata esperita infruttuosamente la manifestazione di interesse a partecipare;
   - in casi, adeguatamente motivati, legati all'urgenza e/o in cui le caratteristiche dell'evento, o iniziativa oggetto di sponsorizzazione, limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto;

- nel caso di ricevimento di proposte spontanee di sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore a €. 5.000,00 + IVA.

In ogni caso, l'affidamento diretto avviene previa valutazione di congruità e sotto diretta responsabilità della Direzione Generale dell'IZS Teramo.

b) Mediante avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazione di interesse finalizzati alla sponsorizzazioni di attività o eventi dell'IZS Teramo. L'acquisizione dei potenziali sponsor è effettuata tenendo conto della possibilità di acquisire più sponsorizzazioni per lo stesso evento, al fine di ottimizzare la gestione delle risorse disponibili.

Si applica, in ogni caso, l'art. 19 D.lgs. 50/2016.

Art. 8 Soggetti Sponsor

Possono assumere la qualifica di sponsor i seguenti soggetti:

- qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali;
- associazioni con o senza fini di lucro le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali dell'IZS Teramo;
- fondazioni anche Onlus;
- qualsiasi soggetto che non svolga attività in conflitto con l'interesse pubblico e con le finalità e competenze proprie dell'IZS Teramo;
- Enti pubblici.

Art. 9 Procedura Tramite Avviso

Qualora l'IZS valuti una propria attività/evento meritevole di interesse, per stimolare l'adesione di potenziali sponsor, sollecita i soggetti potenzialmente interessati a rappresentare il loro interesse tramite la pubblicazione di un avviso.

L'avviso, pubblicato nel sito internet dell'IZS, dovrà contenere i seguenti dati:

- l'evento/attività da sponsorizzare;
- la durata di pubblicazione dell'avviso, stabilita in ragione della natura e del valore della sponsorizzazione e, comunque, non inferiore a 15 (QUINDICI) giorni solari consecutivi dall'avvenuta pubblicazione;
- gli impegni dell'IZS nei confronti dello sponsor secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
- le modalità della sponsorizzazione;
- gli obblighi dello sponsor;
- le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione;
- eventuali ulteriori specifiche condizioni e criteri di scelta;

All'avviso vengono allegati:

- schema di contratto di sponsorizzazione;
- modulistica;
- eventuale brochure/programma dell'evento.

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno valutate e ammesse, con apposito provvedimento, dalla Direzione Generale, previa istruttoria e verifica deli requisiti posseduti dagli offerenti effettuata dall'ufficio competente.

La presente procedura si applica anche in caso di proposta di sponsorizzazione pervenuta all'IZS da parte dei soggetti di cui all'art. 8, ove di importo superiore a € 5.000,00.

Art. 10 Contratti Di Sponsorizzazione

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante un apposito contratto sottoscritto dal Direttore Generale dell'IZS o suo delegato e il legale rappresentante o diverso soggetto munito dei poteri di firma dello sponsor.
Il contratto di sponsorizzazione deve indicare i seguenti elementi:

- finalità della sponsorizzazione e oggetto del contratto;
- definizione degli aspetti economici della sponsorizzazione,
- impegni ed obblighi dell'IZS;
- impegni ed obblighi dello sponsor;
- indicazione di clausole specifiche inerenti il rapporto contrattuale;
- durata del contratto di sponsorizzazione;
- facoltà di recesso;
- inadempimenti e risoluzione del contratto;
- clausole di assenza di conflitto di interessi e di impegno al rispetto della Politica Anticorruzione dell'IZS;
- altri oneri.

Nel caso di specifiche richieste da parte dello sponsor, non contemplate nello schema di contratto di sponsorizzazione, ma comunque non in contrasto con la normativa regionale e nazionale in materia, si procederà all'integrazione/modifica del contratto.
Al presente regolamento viene allegato uno schema di contratto.
I contratti per sponsorizzazioni di valore inferiore a €. 40.000,00 sono stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente nello scambio, anche mediante posta elettronica certificata della proposta e accettazione.
Non può darsi in ogni caso corso alla sponsorizzazione in assenza della sottoscrizione del relativo contratto.

ART. 11 Sponsorizzazione "Pura" e "Tecnica"

La sponsorizzazione "pura" che comporta cioè solo il riconoscimento di un contributo economico, in cambio del diritto a sfruttare spazi per fini pubblicitari, è esclusa dall'ambito di applicazione degli obblighi di tracciabilità.
La sponsorizzazione "tecnica", invece, è soggetta alla disciplina sulla tracciabilità in quanto l'apporto di denaro è correlato alla realizzazione di lavori, servizi o forniture pubblici e integra la fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo della legge n. 136/2010.

ART. 12 Corrispettivo Della Sponsorizzazione

Il corrispettivo della sponsorizzazione è utilizzato per le finalità specificate nell'avviso e definite nei singoli contratti. Tali introiti sono sempre diretti al perseguimento di interessi pubblici, al miglioramento della qualità dei servizi e alla riduzione delle spese. Le somme eventualmente non utilizzate al termine della realizzazione di quanto previsto nello specifico contratto di sponsorizzazione,

saranno destinate al finanziamento di altre iniziative formative, salvo diverso accordo tra le parti.
Qualora per ragioni organizzative sopravvenute l'evento non potesse essere realizzato ovvero intervengano prescrizioni normative o regolamentari che lo rendano incompatibile o improseguibile, la proposta di sponsorizzazione potrà essere destinata al supporto di altre attività solo se queste siano già in corso o in programmazione, previa comunicazione ed assenso del proponente a modalità alternative di impiego e stipula di apposito contratto.
A carico dell'IZS è posto l'obbligo, al termine dell'iniziativa oggetto di sponsorizzazione, rendicontare nei confronti dello sponsor l'utilizzo dei fondi; nel caso di sponsorizzazione mediante prestazione di beni/servizi, la rendicontazione è realizzata dallo sponsor su richiesta dell'IZS.

ART. 13 Aspetti Contabili E Fiscali

Nel caso di sponsorizzazione finanziaria, l'IZS emetterà fattura allo sponsor intestatario del contratto per l'importo corrispondente all'impegno assunto, oltre IVA, se dovuta.
Il trattamento fiscale delle sponsorizzazioni è regolato dalle normativa vigente, secondo quanto previsto dalla disciplina sull'IVA ai sensi del DPR del 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i., nonché dei regolamenti, pareri e circolari espressi dall'Agenzia delle Entrate in materia.

ART. 14 Donazioni E Erogazioni Liberali

IZS può accettare donazioni/erogazioni liberali da parte dei medesimi soggetti individuati all'art. 8, per le medesime finalità di cui all'art. 5.
La donazione/erogazione liberale può avere ad oggetto beni mobili, beni immobili o somme di denaro.
La donazione/erogazione liberale deve essere formalmente accettata con atto aziendale del Direttore Generale o suo delegato.
Resta fermo quanto già indicato in ordine alla necessità dell'inesistenza di conflitti di interessi prima di procedere all'accettazione della donazione/erogazione liberale, nelle modalità già previste per casistiche analoghe.
IZS esclude di svolgere il ruolo di sponsor e di procedere a donazioni/erogazioni liberali.

ART. 15 Spese Contrattuali

Ogni spesa contrattuale, inerente e conseguente la stipulazione del contratto di sponsorizzazione, è a carico dello sponsor.

ART. 16 Trattamento Dei Dati Personali

I dati personali che saranno raccolti in applicazione del presente regolamento, saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nel D. Lgs. 196/2003 modificato dal D. Lgs. 101/2018 e in ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi, a

titolo esemplificativo, i dati personali del personale degli uffici tenuti all'applicazione del regolamento medesimo.

ART. 17 Clausola Generale Di Rinvio

Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alla norma di legge applicabile.

ART. 18 Entrata In Vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.